

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

REGIONE BASILICATA



garanzia  
giovani

[www.garanzীগiovani.gov.it](http://www.garanzীগiovani.gov.it)

*in* **BASILICATA**

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,  
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE  
DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI  
GIOVANI

PIANO OPERATIVO REGIONALE

Procedure d'attivazione dei Tirocini extracurricolari  
nell'ambito del Programma Garanzia Giovani Regione Basilicata

## Sommario

Quadro di riferimento normativo.....	3
Premessa .....	5
Art.1 Finalità .....	5
Art.2 Oggetto.....	6
Art.3 Durata.....	6
Art.4 Destinatari .....	6
Art. 5 Risorse .....	7
Art. 6 Costi riconoscibili.....	7
Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio.....	8
Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante.....	9
Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore .....	10
Art. 10 Casi di inadempimento .....	11
Art. 11 Controlli .....	11
Art. 12 Tutela della privacy.....	12

### **Quadro di riferimento normativo**

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro in materia di ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal fondo sociale Europeo";
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota ARES EMPL/E3/ MB/GC (2014);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 1° marzo 2011 “PO FSE Basilicata 2007/2013 –Presenza d'atto del vademecum dell'ammissibilità della spesa 2007-2013;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1130 del 24 ottobre 2017 concernente "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 dell'8 agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione – PON YEI;
- Deliberazione della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 “ Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014”;
- Deliberazioni della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 e n.1107 del 16 settembre 2014 - Approvazione piano operativo regionale e sistema di governance;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017 recante “Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 e-D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”.

## **Premessa**

Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall'Italia, prevede l'adozione di un PON, nell'ambito della programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( in qualità di Autorità di Gestione), nel quale le Regioni/Province autonome ammissibili al finanziamento della YEI sono designate quali Organismi intermedi.

Il Programma mira a promuovere i percorsi di autonomia dei giovani, facilitandone i processi di transizione scuola-lavoro e sostenendo l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, in un'ottica sia di attivazione dei soggetti e prevenzione dei fenomeni di scoraggiamento, ma anche di sostegno prioritario nei confronti di specifiche componenti più vulnerabili della popolazione giovanile come i NEET.

Con D.G.R n.1107 del 16 settembre 2014, la Regione Basilicata, in qualità di Organismo Intermedio del PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito, PON YEI), ha adottato, in adesione alle linee Guida nazionali, il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014/ 2015 (di seguito, PAR Basilicata), che prevede interventi rivolti ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d'età 15/ 29 anni. I giovani interessati dovranno come primo adempimento manifestare la propria adesione al Programma e, previa convocazione, recarsi presso i Centri per l'impiego per la stipula del Patto di Attivazione. Sulla base della stipula del "Patto di servizio" si procederà alla definizione di un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e/o al rientro nel circuito formativo/scolastico.

La DGR 1162/2017 ha modificato il piano finanziaio del PAR Basilicata riprogrammando le economie rivenienti dalla precedente attuazione destinandole alla Misura 1.B Accoglienza, presa in carico, orientamento , riservata ai CpI e alla Misura 5 - Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.

**La stipula del Patto di servizio presso il CpI da parte del giovane iscritto in Garanzia Giovani segna l'inizio del percorso in Garanzia Giovani e completa la procedura prodromica all'avvio del tirocinio anche da parte dei soggetti promotori (diversi dai CpI) inseriti nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.**

## **Art.1 Finalità**

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare la realizzazione dei tirocini extra-curricolari, disciplinati dalla D.G.R. n. 1130/2017, nel territorio della regione Basilicata, con le specifiche integrazioni connesse all'attuazione del Piano Regionale di Garanzia Giovani nonché in esecuzione delle previsioni dell'Avviso Pubblico relativo alla costituzione di una banca dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell'elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento, di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Il documento, nello specifico, individua i requisiti richiesti e le condizioni particolari di realizzazione dei tirocini extracurricolari, finanziabili nell'ambito Piano Regionale di Garanzia Giovani.

L'attivazione del tirocinio avviene solo successivamente alla scelta da parte del soggetto ospitante di un destinatario giudicato rispondente alle caratteristiche ricercate, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa applicabile. La realizzazione del tirocinio è supportata da un idoneo soggetto promotore.

La procedura di attivazione del tirocinio, le modalità di finanziamento e di rendicontazione sono descritte negli articoli successivi.

## **Art.2 Oggetto**

La Regione intende promuovere lo strumento del tirocinio quale modalità formativa che consente di acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e quale supporto all'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni.

Il tirocinio, che non si configura come rapporto di lavoro, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in un contesto lavorativo, finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. I tirocini attivati a favore di persone con disabilità non concorrono agli adempimenti previsti dalla legge n.68/1999.

Nell'ambito della Garanzia Giovani, è attivabile il tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica.

Particolare rilevanza è riconosciuta all'attivazione di tirocini combinati tra mobilità geografica e attuazione in Regione.

## **Art.3 Durata**

La durata massima non può essere superiore a sei mesi ai sensi della D.G.R. 1162/2017.

La durata minima non può essere inferiore a due mesi ai sensi della D.G.R. 1130/2017.

Il tirocinio deve in ogni caso concludersi, inderogabilmente, entro il 30 giugno 2018.

## **Art.4 Destinatari**

Le misure, previste nell'ambito del PAR, sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extra-curricolari, di seguito NEET, (Not in Education, Employment or Training), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani.

In particolare, la misura "Scheda 5 - Tirocinio extra-curricolare, anche in mobilità geografica" del PAR è rivolta ai NEET che svolgeranno un tirocinio presso imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali con sede operativa in Basilicata, di seguito soggetto ospitante. Il tirocinio, come prevede la scheda 5

*Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica*, è prioritariamente proposto ai giovani fino a 24 anni che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e formazione.

I giovani sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro, in termini di occupabilità che permettono di regolare la

misura dell'azione sulle specificità e sulle aspettative dei destinatari. Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce: ■ bassa; ■ media; ■ alta; ■ molto alta.

A seguito della profilazione, i soggetti promotori e/o le imprese che intendono attivare un tirocinio, potranno effettuare, attraverso il sistema regionale informativo lavoro - BASIL, la richiesta di consultazione dei profili professionali dei NEET che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e inseriti nella banca dati del sistema, al fine di individuare il profilo più vicino alle esigenze delle imprese ospitanti, manifestate nelle modalità di cui alla citata D.G.R. n. 1006/2014 e come dettagliato ulteriormente al successivo art. 8.

### **Art. 5 Risorse**

Ai fini della realizzazione dei percorsi di “Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica”- Misura 5 di cui all'art. 2, la Regione Basilicata mette a disposizione risorse rivenienti da economie, riprogrammate con la D.G.R. 1162/2017 nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Regione Basilicata.

Le economie pari ad €. 1.869.000,00 sono destinate per € 1.628.000,00 al pagamento delle indennità mensile ed € 241.000,00 a copertura delle spese di promozione, al netto del 3% accantonato in applicazione del principio della contendibilità dei servizi.

In conformità a tale principio, la regione Basilicata finanzia a favore dei propri residenti le misure attivate in altre Regioni italiane. In tal caso, la Regione Basilicata dove risiede il giovane, provvede al rimborso dei costi sostenuti dalla Regione che ha attivato il tirocinio, secondo le tariffe di quest'ultima e per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Art. 6 Costi riconoscibili**

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo regionale, i tirocini:

- a) devono essere svolti in Basilicata presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante con la sola esclusione dei tirocini in mobilità geografica;
- b) devono essere promossi dai soggetti inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento di cui all' “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari” approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014;
- c) i tirocinanti devono essere residenti o domiciliati in Basilicata.
- d) devono essere avviati a seguito della stipula della convenzione, corredato dal progetto formativo, secondo lo schema regionale approvato;
- e) contestualmente alla stipula deve essere stata inoltrata dal soggetto promotore alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante come richiesto all'art. 7.

#### **Art. 6.1 Indennità di partecipazione al tirocinio**

Il tirocinio è finanziabile per il periodo massimo di mesi 6 .

L'indennità mensile di tirocinio riconoscibile è pari ad €. 500,00 mensili, di cui €.300,00 a valere sul PAR Basilicata e €.200,00 erogati dal soggetto ospitante.

Sulla base della normativa vigente l'intera indennità di partecipazione ai tirocini viene equiparata al reddito assimilato a lavoro dipendente; tutti i soggetti che le erogano, pertanto, operano in qualità di sostituto d'imposta.

I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico dell'impresa ospitante.

Ad esclusione delle previsioni relative ad indennità e durata del tirocinio e allo schema di convenzione, continuano ad applicarsi le Disposizioni Operative per l'attuazione delle misure del PAR Basilicata approvate dall'Ufficio Politiche del Lavoro.

### Art. 6.2 Remunerazione del Soggetto Promotore

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato in tabella:

Remunerazione a risultato	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
	200	300	400	500

### Art. 7 Procedura di attivazione del tirocinio

Soggetto promotore del tirocinio è il CpI o altro soggetto individuato dal disciplinare regionale in materia, di cui alla D.G.R. 1130/2017 e inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento" di cui all' "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurricolari", approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

L'adesione alla predetta manifestazione di interesse è presentata on line attraverso il sistema informativo regionale Centrale Bandi. Per le modalità operative, si rinvia ai manuali pubblicati sul sito [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

Il soggetto promotore - **anche non in ATS** - inserito nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014, invia formale domanda di finanziamento a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata., debitamente firmata dallo stesso promotore e controfirmata dal tirocinante e dal soggetto ospitante online, a pena di esclusione.

La domanda può essere presentata fino a concorrenza delle risorse finanziarie e, comunque, entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR on-line della Regione Basilicata.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco, data ed ora di effettuazione dell'operazione.

I requisiti di accesso per la presentazione delle domande sul Sistema Centrale Bandi sono indicati al seguente link <http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp>.

La trasmissione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso comporta l'esclusione dalla procedura.

La richiesta contiene gli estremi del tirocinio da attivare: dati identificativi e indirizzo PEC del soggetto promotore, dati identificativi e indirizzo PEC del soggetto ospitante, dati identificativi del tirocinante NEET, data prevista di stipula della convenzione, profilo professionale oggetto di tirocinio, durata in mesi ed ore, secondo il modello reso disponibile dalla Regione sul sito istituzionale.

La Regione finanzia i tirocini in Garanzia Giovani nel rispetto della normativa in materia secondo l'ordine strettamente cronologico di ricezione registrato dal sistema regionale PEC fino a concorrenza delle risorse disponibili che consentono il **finanziamento di un numero massimo di 904 tirocini**.

La Regione, raggiunto il numero massimo di tirocini finanziabili, comunica l'indisponibilità di risorse sul Sistema.

La stipula del Patto di servizio presso il CpI da parte del giovane iscritto in Garanzia Giovani segna l'inizio del percorso in Garanzia Giovani e completa la procedura prodromica all'avvio del tirocinio anche da parte dei soggetti promotori (diversi dai CpI) inseriti nell' "Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento", di cui alla D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014.

Non è richiesta la validazione del PAI in quanto l'unico percorso attivabile dopo la stipula del Patto di servizio è Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica.

Ai fini dell'avvio del tirocinio è richiesta la stipula di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, con relativo progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante, secondo lo schema approvato dalla Regione.

Fermo l'onere a carico del soggetto ospitante della comunicazione obbligatoria dell'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore informa la Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro dell'avvio del tirocinio, trasmettendo tramite PEC:

- comunicazione degli estremi del tirocinio attivato (soggetto ospitante, tirocinante, data di stipula della convenzione);
- domanda di ammissione al contributo del tirocinante, contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato).

Il soggetto promotore ha, altresì, l'onere di registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza in un'apposita sezione del sistema informativo lavoro BASIL.

### **Art. 8 Riconoscimento ed erogazione dell'indennità al tirocinante**

L'erogazione dell'indennità regionale può avvenire solo se:

1. il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze mensili, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Nel computo delle ore finalizzato all'erogazione delle indennità non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il periodo di sospensione deve, quindi essere recuperato per essere computato ai fini della verifica di ammissibilità dell'indennità, nel rispetto del termine ultimo di conclusione del tirocinio previsto per il 30 giugno 2018. L'eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

2. la regolarità di svolgimento del tirocinio anche attraverso la verifica della documentazione( registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale è verificata dal CPI o dal diverso soggetto promotore. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il CPI o altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al

soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l'irregolarità alla Regione. Tale adempimento sarà oggetto di verifica nell'ambito dei controlli di 1° livello che l'Amministrazione attiverà.

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve espressamente prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità mensile di almeno € 500,00 euro.

L'indennità di tirocinio a carico del PAR Basilicata è rimborsata, nella misura di euro 300,00 per i tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica direttamente al tirocinante per il tramite dell'INPS, che opera come sostituto d'imposta con cadenza mensile.

Gli ulteriori 200,00 euro sono corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili direttamente dall'impresa che opera come sostituto d'imposta sulla quota di competenza; l'impresa sostiene altresì i costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi).

Il soggetto promotore ai fini del pagamento dell'indennità mensile al tirocinante, trasmette via PEC :

1. il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema informativo BASIL, rispetto a cui ha effettuato l'accreditamento, come specificato all'art. 7;
2. la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante che dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.

### **Art. 9 Riconoscimento ed erogazione del contributo al soggetto promotore**

Al soggetto promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) che varia in ragione della profilazione del giovane, come indicato all'art.6 del documento, secondo le modalità di seguito precisate.

Nel caso il soggetto promotore sia il CPI, il rimborso per l'attività di promozione svolta è riconosciuto alla Provincia competente ed è corrisposto dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, nella misura del 50% a metà percorso, su domanda di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte della Provincia, di domanda di rimborso a saldo.

Nel caso il soggetto promotore sia un soggetto diverso dal CPI, che abbia aderito alla citata manifestazione di interesse (D.G.R. n.1006/2014), la remunerazione prevista è corrisposta dalla Regione, per il tramite dell'IGRUE, a metà percorso nella misura del 50%, previa presentazione di richiesta di rimborso; il restante 50% è erogato a completamento del periodo di tirocinio, a seguito della presentazione dal parte del soggetto promotore della relativa domanda di rimborso.

A conclusione del periodo oggetto del rimborso, il soggetto promotore è tenuto a dichiarare nella relativa domanda tutte le attività concluse nel periodo considerato.

La domanda di rimborso è trasmessa via PEC alla Regione, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro e registrata sul Sistema informativo regionale SIRFO, con allegata:

1. dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio;
2. nota di debito per operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a, del DPR 2610/1972 e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e

della misura finanziata (servizio di promozione- Scheda 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica – PAR Basilicata);

3. relazione intermedia o finale (a seconda del periodo di riferimento) redatta dal tutor del soggetto ospitante che attesta la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate, cui deve essere unita copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante, in corso di validità.

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto promotore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte dal tirocinante e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

### **Art. 10 Casi di inadempimento**

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché alla convenzione di tirocinio, nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza.

Inadempimento	
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dall'Elenco regionale di cui all'A.P., approvato con D.G.R. n.1006 dell' 8 agosto 2014, per un periodo di 12 mesi
Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (ad esempio, registri presenza....)	Non riconoscimento del rimborso
Mancato rispetto dei termini della convezione	Non riconoscimento del rimborso

### **Art. 11 Controlli**

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007/2013 e tenuto conto delle specificità del tirocinio, realizzato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche in loco mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio su base campionaria.

I soggetti promotori beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con le Linee Guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le

richieste di erogazione cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto e, in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio: verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione), dovrà essere conservata presso la sede del soggetto promotore per il periodo fissato dall'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Il soggetto ospitante conserva gli originali dei registri di presenza del/dei tirocinanti per il periodo richiesto dalla normativa vigente e provvede a consegnarli al soggetto promotore, per la conservazione nei tempi e nelle modalità di cui al punto precedente, al termine del tirocinio.

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto promotore procederà, previa comunicazione, al blocco delle erogazioni previste ed all'apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

## **Art. 12 Tutela della privacy**

Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Basilicata, il responsabile del trattamento è dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Basilicata. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può: ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.